A0045

Augentia Regionale
per la Protezione Ambientale

Prot. n. 58651

A0045

Servizio Ademoistanti Tecnica Ambientale
Prot. n. 58651

A0045

Servizio Ademoistanti Tecnica Ambientale
Prot. n. 58651

Torino, 25/06/2013

Fascicolo B.B1.04/00003-2013 Pratica AP 01/06-2013-1025

LEGATO N. 28 GIU. 2013

Alla Città di Torino Direzione Ambiente Via Padova, 29 10152 Torino

Riferimento Vs. prot. n° 106 E del 25/06/2013; prot. Arpa n° 58571 del 25/06/2013

OGGETTO: Deroga ai limiti di immissione sonora di cui all'art.15 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale per la Tutela dell'Inquinamento Acustico – Stadio Olimpico.

In riscontro alla Vs. nota pari oggetto, si premette che la facoltà di autorizzare le attività a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore è assegnata ai comuni, ai sensi dell'art.6 c.1 lettera h) L. 447/95 e dell'art. 9 L.R.52/00, secondo le disposizioni stabilite dalla D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049.

La definizione delle modalità di regolamentazione delle autorizzazioni in deroga di spettacoli e manifestazioni (orari, giorni, durata e livelli sonori) è infatti un atto di natura tecnico-politica di stretta competenza comunale, essendo il risultato di una sintesi di esigenze di natura produttiva, sociale e di tutela della popolazione esposta.

Considerato ciò, nel merito della problematica questa Agenzia può esprimere solamente un parere di tipo consultivo, limitatamente agli aspetti di natura tecnica e di protezione ambientale, e non certo un nulla osta vincolante per codesta Amministrazione.

Venendo al caso specifico oggetto di richiesta, l'innalzamento del numero di giorni di utilizzo dello stadio Olimpico per spettacoli/concerti in deroga ai limiti di rumore è compatibile con quanto previsto dalla suddetta D.G.R. n. 24-4049 del 2012, la quale prevede che le manifestazioni temporanee abbiano durata massima di 30 giorni/anno, anche non consecutivi, per sito.

Il livello sonoro massimo previsto, pari a 80 dBA, riferito presumibilmente alla facciata dei ricettori più esposti, costituisce però un valore decisamente elevato, che potrebbe essere causa di alcune segnalazioni di disturbo. Si invita pertanto a valutare con attenzione la reale necessità di adottare tale soglia limite.

Al fine di minimizzare il potenziale disagio della popolazione residente nelle aree limitrofe allo stadio, si consiglia in ogni caso di limitare l'orario degli spettacoli/concerti entro le 24 e di adottare adeguate forme di comunicazione e pubblicità preventiva.

Distinti Saluti.

Per comunicazioni/informazioni, rivolgersi al dott. Jacopo Fogola let. n. 01119680419 e-mail: j.fogola @arpa.piemonte.il



Ing. Marco LORENZONI
Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Servizio di Tutela e Vigilanza

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176360017 Dipartimento Provinciale di Torino Struttura Semplice Servizio di Tutala e Vigilanza